



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

## I SERVIZIO

### SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

#### DETERMINAZIONE N. 79 del 21.5.2012

Raccolta Ufficiale

N. 498

del 28/05/2012

**OGGETTO:** Sentenza Tar Puglia – Sede di Bari n. 314/2012, pronunciata nella controversia Arch. Nicola Donghia c/ Comune di Castellana Grotte. Impegno di spesa.

#### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**che** con ricorso ex art. 117 del codice del processo amministrativo, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 3.11.2011 al n. 19830, l'arch. Nicola Donghia, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Profeta, chiedeva al Tar Puglia – Sede di Bari, l'annullamento del silenzio serbato dal Comune intimato, in ordine alla domanda di tipizzazione urbanistica del suolo di proprietà del ricorrente;

**che** l'ufficio Contenzioso dell'Ente, a seguito del ricevimento del predetto ricorso, con nota dell'8.11.2011 chiedeva al Responsabile del V Servizio – Urbanistica – Edilizia – Suap, di esplicitare i motivi del mancato riscontro all'atto di significazione datato 2.9.2011 e notificato in data 5.9.2011 dal Sig. Donghia Nicola e di porre in essere ogni atto ritenuto opportuno;

**che** con sentenza n. 314 pronunciata il 26.1.2012 la Terza Sezione del Tar Puglia – Sede di Bari, accoglieva il ricorso proposto dall'Arch. Donghia e per l'effetto dichiarava l'obbligo del Comune di Castellana Grotte di pronunciarsi espressamente sulla istanza di ritipizzazione presentata da parte ricorrente in data 2.9.2011 nei modi e nei termini di cui in motivazione, condannando, altresì, il Comune di Castellana Grotte, al pagamento delle spese processuali e degli onorari del giudizio, liquidati in € 3.000,00 in favore del Sig. Nicola Donghia;

**preso atto** che la predetta sentenza è pervenuta all'Ente il giorno 14.2.2012, ed acquisita al n. di protocollo 2898 il giorno 15.2.2012, per mezzo dell'Ufficio Pubblicazioni sentenze e ordinanze del Tar Puglia – Sede di Bari e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma I, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (come modificato dall'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, in legge 24 novembre 2003, n.326) le Amministrazioni pubbliche "completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi

arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”;

**ritenuto** di dover procedere ad assumere apposito impegno di spesa per l'importo di € 3.000,000 con imputazione al cap. 145 intitolato “Spese di soccombenze in liti” del redigendo bilancio 2012 e di procedere entro e non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della predetta sentenza, al pagamento della stessa in favore del Sig. Donghia;

**rilevato che** il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali e' differito al 30 giugno 2012;

**visto** il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

**visto** il provvedimento sindacale prot. n. 14370 del 7.8.2009;

**visto**, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

**vista** la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

## DETERMINA

**1) di impegnare**, per quanto in premessa, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 314/2012 resa dal Tar puglia – Sede di Bari, la somma di € 3.000,00 con imputazione al cap. 145 intitolato “Spese di soccombenze in liti” del redigendo bilancio 2012;

**2) di liquidare** in favore dell'Arch. Nicola Donghia la somma complessiva di € 3.000,00 con successivo atto ed entro i termini previsti dalla legge al fine di non incorrere in ritardi con aggravio di spese per l'Ente;

**3) di dare atto che** il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali e' differito al 30 giugno 2012;

**4) di stabilire** che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che gli altri uffici comunali interessati sono: IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Redattore

(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 23/05/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 516/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n:835

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 29/05/2012 al 03/06/2012.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Castellana Grotte, 29 maggio 2012

f.to sig.ra Natalia Tanzarella